

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2219)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Ambiente

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 4315)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1987

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 febbraio 1987*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 dicembre 1986, n. 924, recante disposizioni urgenti
in materia di smaltimento dei rifiuti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e le aziende municipalizzate sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dei propri impianti, discariche, e relative attrezzature, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, autorizzati ed esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione della data di inizio dei lavori, dei tempi e modalità di attuazione, nonchè dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, decide in ordine alla sua approvazione, con facoltà di introdurre eventuali modifiche e, comunque, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

4. La mancata decisione in ordine al progetto entro il termine indicato al comma 3

comporta l'implicita approvazione del progetto medesimo.

5. La richiesta di mutuo è inoltrata da parte dei soggetti indicati al comma 1 entro il termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione del progetto.

6. I lavori di adeguamento devono iniziare entro 120 giorni dalla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. A tal fine, l'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative, volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

7. Per i mutui contratti ai sensi del comma 1 è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo pari alla rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento, oltre i limiti previsti dalle disposizioni sulla finanza locale».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Il Ministro dell'ambiente esercita le competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferitegli dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le regioni esercitano le competenze di cui all'articolo 6, lettere *a*), *b*) e *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro sei mesi dall'esercizio delle competenze ministeriali di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 costituisce variante agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge

8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4-ter del presente decreto, valuta, ai fini del successivo comma 5, l'idoneità dei piani trasmessi dalle regioni, anche in relazione ai tempi di realizzazione e con preferenza per le soluzioni di riutilizzo, riciclaggio ed incenerimento con recupero di energia, e provvede nei successivi sessanta giorni a trasmettere alla regione le indicazioni per l'attuazione dei piani o per le opportune modifiche ed integrazioni, da adottarsi nei successivi sessanta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, provvede in via straordinaria, previa delibera del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'ambiente secondo la procedura e con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Per la realizzazione di nuovi impianti, discariche e relative attrezzature e per l'acquisizione di aree destinate alla preselezione, nonché delle opere infrastrutturali, previsti dai piani di smaltimento dei rifiuti urbani e di impianti per il riutilizzo, riciclaggio e termo-distruzione con recupero di energia, compostaggio e preselezione di materiali residui, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e le aziende municipalizzate sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 270 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. 1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione dei singoli progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce una apposita conferenza per la valutazione di tutti gli effetti dell'intervento e degli interessi territoriali, integrando con un rappresentante degli enti e degli organismi interessati il comitato di esperti di cui al numero 0.3 della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo

5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I pareri di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata formulazione nei termini, il parere si intende favorevole. Il parere di cui alla lettera *b)* del comma 1 è espresso entro i successivi trenta giorni.

3. La giunta regionale, nel provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dà conto con decisione motivata dei pareri espressi.

4. L'approvazione del progetto da parte della giunta regionale sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di amministrazioni, di enti o organi regionali, provinciali e comunali.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nelle aree vincolate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

6. L'approvazione regionale del progetto costituisce altresì, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Per gli impianti di incenerimento, riciclaggio, discarica esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia adottato deliberazioni contenenti prescrizioni per la prosecuzione dell'attività di smaltimento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 6.

8. Qualora i soggetti abilitati alla richiesta dei mutui ai sensi degli articoli 1 e 2 non provvedano nel termine previsto, la regione, previa assegnazione di congruo termine, interviene in via sostitutiva. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro dell'ambiente provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 2.

9. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento sono a carico dei comuni che in base ai piani regionali devono usufruire dell'impianto».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Le regioni predispongono piani per la bonifica di aree inquinate entro il termine perentorio del 30 giugno 1988. Detti piani devono prevedere, secondo precise priorità:

a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

d) le procedure di affidamento dei lavori;

e) la stima degli oneri finanziari;

f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 30 giugno 1988 al Ministro dell'ambiente che, in base a valutazione effettuata dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4-ter del presente decreto, predispone un ordine di priorità ai fini del relativo finanziamento.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione. Il Ministro dell'ambiente può affidare l'esecuzione delle opere in regime di concessione.

4. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 3.

5. In caso di mancato intervento dei soggetti cui compete l'obbligo di bonifica e recupero ambientale, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

6. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

7. Ai soggetti cui compete l'intervento è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 2 dell'articolo 5, in

base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 luglio 1987.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 30 settembre 1987 per gli impianti, le discariche e le attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 6, qualora entro il 30 settembre 1987 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto».

Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-bis.— 1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con il Ministro dei trasporti, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento degli organi dell'Albo, fissati requisiti, termini e modalità per l'iscrizione all'Albo e per il suo aggiornamento e dettate disposizioni per l'esercizio delle attività delle im-

prese iscritte, ivi comprese disposizioni per la suddivisione in classi delle imprese in funzione dell'attività svolta e dei quantitativi trattati nonchè in ordine alla individuabilità e alle caratteristiche tecniche dei mezzi da esse utilizzati per il trasporto.

2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 4-ter. — 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente dagli articoli 2 e 3, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del comitato di cui al comma 1.

Art. 4-quater. — 1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensione dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-sexies del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 4-quinquies. — 1. Alle imprese industriali ed artigiane che intendono modificare i cicli produttivi al fine di ridurre la produzione di sottoprodotti inquinanti ed utilizzare materie seconde o fonti energetiche provenienti da rifiuti sono concessi in via prioritaria i contributi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli

anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Giacimenti ambientali";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989 derivante dall'applicazione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale";

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli oneri derivanti dagli articoli 4-bis e 4-ter sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2-ter. È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989 da destinare a finanziamenti, di durata non superiore a 15 anni, comprensivi di 5 anni di utilizzo e di preammortamento, ad un tasso di interesse pari al 15 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione dell'agevolazione. I finanziamenti hanno per oggetto programmi d'investimento delle imprese destinati a:

a) modificare o introdurre nei processi produttivi avanzamenti tecnologici finalizzati a ridurre l'emissione di residui;

b) realizzare impianti per il recupero di rifiuti delle materie prime secondarie;

c) favorire lo smaltimento di rifiuti industriali.

2-*quater*. Il CIPI, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti di cui al comma 2-*ter*, indica le priorità e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria e dell'erogazione.

2-*quinquies*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-*ter*, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti e delle attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani esistenti alla data del 31 dicembre 1986, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. La richiesta di mutuo deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 31 gennaio 1987 ed i relativi lavori devono essere completati entro il 30 giugno 1987.

2. Per i mutui contratti ai sensi del comma 1 è corrisposto dal Ministero dell'interno il contributo pari alla rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento, oltre i limiti previsti dalla normativa in materia di finanza locale.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e le aziende municipalizzate sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dei propri impianti, discariche, e relative attrezzature, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, autorizzati ed esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. L'erogazione del contributo è condizionata all'osservanza dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori.

4. La regione, in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, accerta l'idoneità delle soluzioni proposte per assicurare l'efficienza e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 2.

1. Le regioni inviano entro il 20 gennaio 1987 al Ministero dell'ambiente i piani redatti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di un apposito gruppo di supporto tecnico, valuta, ai fini del comma 4, l'idoneità dei piani di cui al comma 1 anche in relazione ai tempi di attuazione e provvede nei successivi trenta giorni a dare alle regioni interessate le indicazioni per l'attuazione dei piani stessi o per le opportune modifiche od integrazioni, da adottarsi nei successivi trenta giorni.

3. Le regioni che non abbiano adottato i piani di cui al comma 1 devono provvedervi entro il 30 giugno 1987 e trasmetterli entro la stessa data al Ministero dell'ambiente. Si applica il disposto di cui al comma 2.

4. Per la realizzazione degli impianti occorrenti per l'attuazione dei piani o parte di essi ritenuti idonei dal Ministro dell'ambiente, sono

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

l'indicazione della data di inizio dei lavori, dei tempi e modalità di attuazione, nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, decide in ordine alla sua approvazione, con facoltà di introdurre eventuali modifiche e, comunque, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

4. La mancata decisione in ordine al progetto entro il termine indicato al comma 3 comporta l'implicita approvazione del progetto medesimo.

5. La richiesta di mutuo è inoltrata da parte dei soggetti indicati al comma 1 entro il termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione del progetto.

6. I lavori di adeguamento devono iniziare entro 120 giorni dalla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. A tal fine, l'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative, volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

7. Per i mutui contratti ai sensi del comma 1 è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo pari alla rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento, oltre i limiti previsti dalle disposizioni sulla finanza locale.

Articolo 2.

1. Il Ministro dell'ambiente esercita le competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferitegli dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le regioni esercitano le competenze di cui all'articolo 6, lettere *a*), *b*) e *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro sei mesi dall'esercizio delle competenze ministeriali di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 costituisce variante agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4-ter del presente decreto, valuta, ai fini del successivo comma 5,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

concessi ai comuni interessati i benefici di cui all'articolo 1. Le relative opere sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e devono essere completate nei termini stabiliti per l'attuazione del piano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

l'idoneità dei piani trasmessi dalle regioni, anche in relazione ai tempi di realizzazione e con preferenza per le soluzioni di riutilizzo, riciclaggio ed incenerimento con recupero di energia, e provvede nei successivi sessanta giorni a trasmettere alla regione le indicazioni per l'attuazione dei piani o per le opportune modifiche ed integrazioni, da adottarsi nei successivi sessanta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, provvede in via straordinaria, previa delibera del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'ambiente secondo la procedura e con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Per la realizzazione di nuovi impianti, discariche e relative attrezzature e per l'acquisizione di aree destinate alla preselezione, nonché delle opere infrastrutturali, previsti dai piani di smaltimento dei rifiuti urbani e di impianti per il riutilizzo, riciclaggio e termo-distruzione con recupero di energia, compostaggio e preselezione di materiali residui, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e le aziende municipalizzate sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 270 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 2-bis.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione dei singoli progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce una apposita conferenza per la valutazione di tutti gli effetti dell'intervento e degli interessi territoriali, integrando con un rappresentante degli enti e degli organismi interessati il comitato di esperti di cui al numero 0.3 della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I pareri di cui alla lettera a) del comma 1 sono espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata formulazione nei termini, il parere si intende favorevole. Il parere di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso entro i successivi trenta giorni.

3. La giunta regionale, nel provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione di cui all'articolo 6, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dà conto con decisione motivata dei pareri espressi.

4. L'approvazione del progetto da parte della giunta regionale sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di amministrazioni, di enti o organi regionali, provinciali e comunali.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nelle aree vincolate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. Ai comuni nel cui territorio sono localizzati i siti per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi sono concessi, in relazione alla realizzazione dei necessari impianti di smaltimento, contributi per interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente. I criteri per la determinazione e la concessione di tali contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

2. Ai fini del rilascio dell'occorrente autorizzazione le imprese tenute presentano un apposito piano che evidenzia in particolare l'idoneità della struttura ad assicurare l'espletamento del servizio in via continuativa nel pieno rispetto degli obiettivi di salvaguardia ambientale.

3. Pena la revoca dell'autorizzazione, i produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi assicurano comunque la gestione in forme imprenditoriali degli impianti di smaltimento.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

6. L'approvazione regionale del progetto costituisce altresì, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Per gli impianti di incenerimento, riciclaggio, discarica esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia adottato deliberazioni contenenti prescrizioni per la prosecuzione dell'attività di smaltimento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 6.

8. Qualora i soggetti abilitati alla richiesta dei mutui ai sensi degli articoli 1 e 2 non provvedano nel termine previsto, la regione, previa assegnazione di congruo termine, interviene in via sostitutiva. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro dell'ambiente provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 2.

9. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento sono a carico dei comuni che in base ai piani regionali devono usufruire dell'impianto.

Articolo 3.

1. Le regioni predispongono piani per la bonifica di aree inquinate entro il termine perentorio del 30 giugno 1988. Detti piani devono prevedere, secondo precise priorità:

- a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- b) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
- c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- d) le procedure di affidamento dei lavori;
- e) la stima degli oneri finanziari;
- f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 30 giugno 1988 al Ministro dell'ambiente che, in base a valutazione effettuata dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4-ter del presente decreto, predispone un ordine di priorità ai fini del relativo finanziamento.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione. Il Ministro dell'ambiente può affidare l'esecuzione delle opere in regime di concessione.

4. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 3.

5. In caso di mancato intervento dei soggetti cui compete l'obbligo di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 30 giugno 1987.

2. Con successiva legge saranno regolati, in analogia con quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i poteri del Ministro dell'ambiente per gli adempimenti che potranno rendersi necessari dopo la scadenza dei termini stabiliti dal presente decreto.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

bonifica e recupero ambientale, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

6. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

7. Ai soggetti cui compete l'intervento è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 2 dell'articolo 5, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro.

Articolo 4.

1. I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 luglio 1987.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 30 settembre 1987 per gli impianti, le discariche e le attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 6, qualora entro il 30 settembre 1987 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

Articolo 4-bis.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con il Ministro dei trasporti, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento degli organi dell'Albo, fissati requisiti, termini e modalità per l'iscrizione all'Albo e per il suo aggiornamento e dettate disposizioni per l'esercizio delle attività delle imprese iscritte, ivi comprese disposizioni per la suddivisione in classi delle imprese in funzione dell'attività svolta e dei quantitativi trattati nonché in ordine alla individuabilità e alle caratteristiche tecniche dei mezzi da esse utilizzati per il trasporto.

2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per il rilascio dell'auto-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Giacimenti ambientali» e, quanto a lire 50 miliardi per gli stessi anni 1988 e 1989 ed a lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

rizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Articolo 4-ter.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente dagli articoli 2 e 3, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del comitato di cui al comma 1.

Articolo 4-quater.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensione dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-sexies del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Articolo 4-quinquies.

1. Alle imprese industriali ed artigiane che intendono modificare i cicli produttivi al fine di ridurre la produzione di sottoprodotti inquinanti ed utilizzare materie seconde o fonti energetiche provenienti da rifiuti sono concessi in via prioritaria i contributi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Giacimenti ambientali».

1-bis. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989 derivante dall'applicazione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

2. *Identico.*

2-*bis*. Gli oneri derivanti dagli articoli 4-*bis* e 4-*ter* sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2-*ter*. È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989 da destinare a finanziamenti, di durata non superiore a 15 anni, comprensivi di 5 anni di utilizzo e di preammortamento, ad un tasso di interesse pari al 15 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione dell'agevolazione. I finanziamenti hanno per oggetto programmi d'investimento delle imprese destinati a:

a) modificare o introdurre nei processi produttivi avanzamenti tecnologici finalizzati a ridurre l'emissione di residui;

b) realizzare impianti per il recupero di rifiuti delle materie prime secondarie;

c) favorire lo smaltimento di rifiuti industriali.

2-*quater*. Il CIPI, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti di cui al comma 2-*ter*, indica le priorità e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria e dell'erogazione.

2-*quinqüies*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-*ter*, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE LORENZO — SCALFARO —
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)